

## TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

## Sezione Commerciale

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:

dr. Stefano Rosa, presidente

dr. Gianni Sabbadini, giudice

dr. Raffaele Del Porto, giudice rel.

ha pronunciato il seguente

IL CASO.it  
decreto  
nel procedimento iscritto al n. 1771/2011 V.G.  
relativo alla società A. M. srl (c.f.  
[redacted]).  
visti ed esaminati gli atti, sciogliendo la riserva

che precede, osserva quanto segue.

1. Il dott. G. [redacted] T. [redacted] (curatore del fallimento C. [redacted] G. [redacted] S. [redacted] spa), nominato custode delle quote dell'intero capitale sociale di A. M. srl (a seguito di provvedimenti di sequestro giudiziario e conservativo di dette quote), rileva che la società non deposita bilanci a partire dall'anno 2007 e che "risulta irrintracciata ogni contabilità" della medesima; chiede pertanto che il tribunale voglia accertare l'intervenuta verifica della causa di scioglimento di A. M. srl di cui

all'art. 2484, n.3, c.c..

2. Si sono costituiti nel procedimento O [REDACTED]  
S [REDACTED], amministratore unico e socio per la quota  
dell'1% del capitale di A [REDACTED] I M [REDACTED] srl, e  
F [REDACTED] srl, socia per la residua quota del 99% del

capitale di detta società, che hanno contestato  
sotto vari profili la domanda del custode  
ricorrente

Si sono anche costituiti nel procedimento A [REDACTED] srl  
e P [REDACTED] I [REDACTED] A [REDACTED], soci di F [REDACTED] srl, che  
hanno svolto difese congiunte con quest'ultima.

3. Vanno disattese l'eccezioni di carattere  
preliminare sollevate dai resistenti.

3.1. Il ricorso depositato dal dott. T [REDACTED], di  
tenore pur sintetico, contiene tuttavia gli  
elementi indispensabili per il raggiungimento dello  
scopo, individuando la società per la quale è  
chiesto l'accertamento della causa di scioglimento,  
la specifica causa di scioglimento invocata e i  
fatti posti a fondamento della richiesta.

Non sussiste pertanto la lamentata ipotesi di  
nullità del ricorso.

3.2. Per giurisprudenza costante (fra le altre,

caso.it

obbligatorietà del ministero del difensore trova



II CASO.it

applicazione nei soli procedimenti camerale di giurisdizione contenziosa, aventi ad oggetto l'accertamento, con cognizione piena ed esauriente, di rapporti giuridici o di diritti soggettivi.

Situazione che non ricorre nel caso in esame, essendo pacifica, in dottrina e giurisprudenza, la natura non contenziosa del presente procedimento (in giurisprudenza, sulla questione analoga del decreto del tribunale di nomina del liquidatore, si

vedano Cass. SS.UU. 11104/2002, 4113/2004 e 2078/2005).

3.3. Il dott. G. [redacted] T. [redacted] agisce nel presente procedimento nella veste di custode delle

quote in sequestro di A. [redacted] l. M. [redacted] srl e non di curatore fallimentare; ne deriva la chiara inconferenza del richiamo operato dalle difese dei resistenti alla necessaria autorizzazione del g.d. al curatore "a stare in giudizio come attore o come convenuto", contemplata dagli artt. 25, n.6 e 31, 2° comma, l.f..

Si aggiunga che la pacifica natura non contenziosa del presente procedimento (ricordata sub 3.2.) imporrebbe, in ogni caso, d'escludere che il presente procedimento rientri fra i giudizi contemplati dalle norme citate, per i quali è

CASO.it

h

richiesta l'autorizzazione del curatore alla lite.

3.4. Ribadito poi che la domanda d'accertamento della verifica della causa di scioglimento può essere proposta dalla parte personalmente, risulta ancora inconferente il richiamo al disposto dell'art. 31, 3° comma, l.f., che, come noto, vieta al curatore, munito della relativa qualifica professionale, di "assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento".

3.5. Il chiaro tenore dell'art. 2352, 6° comma, c.c. (richiamato per le srl dall'art. 2471-bis c.c.) accorda infine al custode delle azioni (o quote) in sequestro l'esercizio dei relativi

diritti amministrativi; sussiste pertanto la legittimazione del dott. T██████████, quale custode delle quote, a richiedere al tribunale, in luogo dei soci, l'accertamento della verifica della causa di scioglimento ex art. 2485, 2° comma, c.c..

4. Nel merito, è del tutto pacifico fra le parti che A██████████ I██████████ M██████████ srl non approva (e deposita) il bilancio d'esercizio a partire dall'anno 2007 e l'attuale situazione in cui versa la società (il cui amministratore unico è sottoposto a misura cautelare restrittiva della libertà personale e le cui quote sono oggetto dei ricordati provvedimenti

CASO.it

di sequestro) rende del tutto improbabile l'ipotesi di un imminente ripristino del normale funzionamento dell'assemblea.

Ricorre pertanto, all'evidenza, l'ipotesi contemplata dall'art. 2484, n.3, c.c. di continuata inattività dell'assemblea e risulta inoltre acclarata l'omissione degli adempimenti di cui all'art. 2485, 1° comma, c.c. da parte

dell'amministratore unico della società, O [REDACTED]

[REDACTED] S. [REDACTED], che si è costituito nel presente procedimento resistendo alla richiesta del custode delle quote.

S. A norma dell'art. 2485, 2° comma, c.c., va

perciò accertata l'intervenuta causa di scioglimento della società A [REDACTED] I [REDACTED] M [REDACTED] srl per continuata inattività dell'assemblea (art. 2484, n. 3, c.c.), con i provvedimenti conseguenti.

P.Q.M.

il Tribunale, visto l'art. 2485, 2° comma, c.c., accerta la verifica della causa di scioglimento di A [REDACTED] I [REDACTED] M [REDACTED] srl di cui al n. 3 dell'art. 2484 c.c.; ordina l'iscrizione del presente decreto a norma degli artt. 2485, 2° comma, c.c.; dispone l'immediata efficacia del decreto ex art. 741, 2° comma, c.p.c..

CASO.it

Si comunichi alle parti.

Brescia, 20.6.2011

**CASO.it**

~~Il presidente~~

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA



*[Handwritten signature]*  
Cancelleria